

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

DIFFAMAZIONETalk show: reato
avallare l'accusa

Il conduttore televisivo ha l'obbligo di limitare le insidie della diretta. E anche se la sua responsabilità nelle interviste e nei dibattiti è attenuata rispetto alla diffamazione, deve evitare di dare la parola alle persone che, presumibilmente, si lasceranno andare a giudizi offensivi sul bersaglio di turno, e comunque intervenire per disinnescare e non per avallare le accuse. La Cassazione annulla la doppia assoluzione di Massimo Giletti per il reato di diffamazione contestato per aver in qualche modo avallato le accuse rivolte ad un Pm dei genitori di una ragazza uccisa dall'ex fidanzato.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 14 giugno 2016 n. 24727

RISARCIMENTINo danni da caduta
se la «buca» è nota

Il comune non è tenuto a risarcire il motociclista che cade a causa di un'irregolarità della strada dovuta alla presenza di un giunto tecnico in corrispondenza di un ponte. Il ricorrente abitava nella zona e doveva conoscere l'avvalimento che poteva essere evitato con ordinaria diligenza.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 14 giugno n. 12174

Sezioni Unite. Superato il contrasto tra interpretazioni circa l'obbligo di rifatturazione dei ricavi

Società consortile anche se c'è lucro

Oltre all'attività tipica possibile avere anche un vantaggio economico

Angelo Busani

La società consortile può svolgere, oltre alla sua tipica attività consortile, anche una distinta attività commerciale con scopo di lucro. È quindi da superare la tesi, pure seguita in Cassazione anche in recenti sentenze, per la quale le strutture consortili non potrebbero avere alcun vantaggio economico, ma dovrebbero sempre trasferire alle imprese consorziate il vantaggio ottenuto dallo svolgimento dell'attività consortile. È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 12190 depositata ieri, in una fattispecie originata da un avviso di accertamento Iva emesso sulla base della contestazione di una mancata fatturazione alla società consortile da parte delle imprese ad essa consorziate.

Quanto alla tematica fiscale, le Sezioni Unite puntualizzano che le possibili situazioni (e le relative conseguenze in tema di fatturazione) devono essere valutate caso per caso; infatti, la differenza tra quanto fatturato dal consor-

IL FRONTE FISCALE

La decisione precisa che le conseguenze in tema di fatturazione devono essere valutate caso per caso

zio al terzo suo committente e quanto fatturato dal consorzio al consorzio, può essere variamente inquadrata, poiché infatti può essere una differenza costituita:

a) dal costo delle spese di

gestione generali ripartito tra i singoli consorziati e addebitato al consorzio in occasione dell'affidamento dei lavori;

b) dal costo di specifici servizi forniti dal consorzio al consorzio in relazione ai lavori che questo è chiamato a svolgere;

c) dalle provvigioni dovute dal consorzio (mandante) al consorzio (mandatario senza rappresentanza), escluse dall'imponibile Iva ai sensi dell'articolo 13 del Dpr 633/1972;

d) dal costo e dagli utili per ulteriori servizi forniti solo dal consorzio, quale soggetto imprenditoriale, in favore del terzo committente, in relazione ai lavori posti in essere dal consorzio a seguito della commessa in suo favore.

È evidente - secondo le Sezioni Unite - che l'individuazione di quanto si verifica nel

caso concreto costituisce un problema di prova e di onere della prova: nelle prime due ipotesi, dunque, la differenza dell'ammontare fatturato, nel caso di compensazione tra consorzio e società consorziate, in assenza di dettaglio di costi e ricavi, si risolve in un occultamento dei ricavi del consorzio; costituisce pertanto onere del consorzio fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi. Quanto alle altre due ipotesi, è ugualmente onere del consorzio provare che la differenza suddetta sia costituita da provvigioni o da servizi resi dal consorzio al terzo.

Sotto il profilo civilistico, invece, le Sezioni Unite sottolineano che lo scopo di mutualità (tipico della società consortile) non contraddice allo scopo di lucro, inteso come

esigenza di economicità della gestione dell'attività svolta, con la conseguenza che la società consortile ben può conseguire autonomi ricavi dall'attività compiuta nei confronti dei terzi, salvo il perseguimento dello scopo mutualistico nei rapporti interni con le imprese consorziate. In questa situazione, il consorzio legittimamente evita di addossare alle società consorziate eventuali maggiori oneri connessi alle spese di funzionamento della organizzazione consortile, ricavando dallo svolgimento della sua attività "esterna" i proventi necessari a coprire integralmente tali costi, trasferendoli, attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico, sul maggiore corrispettivo che riceve dai terzi committenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti. Lo stabilisce il nuovo Codice

Con il modello 231 ridotto il costo della garanzia

Luigi Fruscione
Benedetto Santacroce

Il modello 231/01 e il rating di legalità sono sempre più centrali nell'attività di business delle società. Infatti, l'articolo 93 del nuovo Codice degli appalti, in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Tale intervento si pone in una continuità di visione che il legislatore ha intrapreso ormai da alcuni anni nel voler creare una corsia preferenziale per quelle imprese che dimostrano di aver scelto una strada di trasparenza, ottimizzazione dei sistemi interni di controllo e di compliance.

Per quanto attiene allo strumento del rating di legalità delle imprese (articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012), i vantaggi già previsti erano di particolare rilevanza attenendo all'accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici e al credito bancario. Ad essi si aggiunge, adesso, anche una diminuzione del 30% della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara pubblica.

Ovviamente l'ottenimento e il mantenimento della quotazione, che è effettuata dall'Antitrust (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcm), implica una effettiva e reale scelta dell'impresa ciò al fine di evitare

downgrade o una revoca del rating ottenuto.

Per quel che attiene il modello 231/01 - strumento di prevenzione delle fattispecie penalmente rilevanti verificabili a vantaggio o nell'interesse dell'impresa - la sua individuazione in un contesto quale quello degli appalti pubblici rappresenta un segnale rilevante. A maggior ragione se si tiene conto del fatto che ad esso viene attribuita una valenza premiale per l'impresa che lo avesse adottato; anche qui si è in presenza di un ulteriore impulso del legislatore ai fini di una sua adozione da parte dei soggetti collettivi.

Le imprese sono chiamate ad una attenta valutazione degli strumenti premiali o che comportano altri significativi vantaggi per il proprio business (per esempio, in termini di riduzione di tempi e di costi della produzione e commercializzazione dei prodotti). Il legislatore nazionale e comunitario ha elaborato tali strumenti. Spetta adesso ai soggetti collettivi individuarli e farli propri, sfruttandoli al meglio.

Le sfide che possono comportare per una impresa - sia essa piccola media o grande - la preminenza sul mercato di riferimento rispetto ai concorrenti sono rappresentate dall'individuazione dei migliori strumenti gestionali ed operativi che le normative offrono e saper collocare tali strumenti all'interno dell'operatività aziendale creando altresì una rete di collegamento informativo tra management, marketing e funzione commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. La documentazione predisposta da funzionari regionali per la distribuzione di finanziamenti non è colpita da maggiore sanzione

Relazioni istruttorie senza aggravante

Giovanni Negri

MILANO

Nessuna aggravante per la falsificazione delle relazioni istruttorie per finanziamenti regionali. Lo sottolinea la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 24768 depositata ieri. La Corte ricorda così innanzitutto che l'articolo 476 comma 2 del Codice penale prevede un aggravamento di pena quando il delitto di falso materiale riguarda un atto o parte di un atto pubblico di fede privilegiata. Un aggravante che conduce a una reclusione aumentata da un minimo di 3 a una

massimo di 10 anni. Si tratta di una misura a presidio di un atto che richiede una protezione più intensa, pari alla sua particolare efficacia probatoria.

Nel caso in esame, mette in evidenza la Cassazione, però, la natura dell'atto e la necessità di una sua tutela rafforzata non emerge perché sotto esame sono finiti gli atti predisposti dai funzionari istruttori delle varie pratiche di finanziamento. Si tratta di atti, aderenti in questo senso alla ricostruzione fatta dai giudici di merito, che contenevano giudizi e valutazioni espressi sulla base di criteri di

discrezionalità tecnica «aggianciata in quanto tale a parametri normativi, anche se dotta di un certo grado di elasticità».

Relazioni istruttorie che servono a presentare i vari progetti che costituivano oggetto di discussione e approfondimento nelle riunioni della Commissione regionale, offrendo alla Commissione stessa una base di conoscenza sulla loro congruità e fattibilità. Senza tuttavia che la Commissione potesse essere in alcun modo vincolata alle conclusioni del funzionario istruttore.

Una fattispecie allora che, a

giudizio della Cassazione, esorbita dal perimetro del documento dotato di fede privilegiata. Questi ultimi infatti sono solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamento oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione, ad attribuire all'atto pubblica fede attestano quanto da lui fatto, rilevato o avvenuto in sua presenza.

La forza probatoria privilegiata degli atti pubblici originali è allora circoscritta alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato

e a quei fatti che il pubblico ufficiale accerta essere avvenuti in sua presenza o compiuti da lui. «La valutazione di tali fatti non gode invece della forza probante privilegiata, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale il potere di valutare i fatti stessi con valore legale».

In questa categoria di atti rientrano solo quelli di «certezza legale», che impongono, per previsione di legge di assumere per certi i fatti da loro rappresentati. Fatta salva sempre la possibilità della querela di falso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio Superati i duri colpi della crisi la regione è in crescita e guarda al futuro con ritrovato ottimismo

La Sicilia fa impresa grazie ad hi-tech e qualità

Le innovazioni nei processi e l'attenzione ai dettagli danno competitività alle realtà del Sud Italia

Impresa Bruno Srl, da quattro generazioni l'esperienza al servizio dell'ambiente

Dal 1936 opera a Palermo una delle aziende italiane all'avanguardia nel settore dell'ambiente. L'Impresa Bruno Srl, fondata da Nicolò Bruno è specializzata nel campo delle manutenzioni, delle costruzioni, delle pulizie navali, civili ed industriali ma è soprattutto leader nel settore della bonifica, della gestione, dello smaltimento e del recupero di rifiuti speciali anche pericolosi. Il nome della società è cambiato nel corso degli anni per sancire l'ingresso in società della terza generazione composta dai figli Nicolò e Giuseppe, fino ad arrivare all'attuale quarta generazione della famiglia Bruno, composta da Dorotea, Clarissa e Riccardo. L'azienda, esempio tipico della realtà industriale a carattere familiare, contava all'inizio soltanto dieci dipendenti che svolgevano servizi di pulizia e facchinaggio sulle navi ormeggiate all'interno dell'area portuale di Palermo. Ma è tra gli Anni 70 e il 2000 che si registrano i cambiamenti più importanti, prima con le trasformazioni delle navi della Tirrenia, poi con le lavorazioni fatte a bordo degli off-shore e delle navi militari presenti alla Fincantieri di Palermo. Memorabile anche la bonifica della motonave Florio dopo l'incendio in porto. Un percorso che ha portato l'Impresa Bruno Srl ad aumentare anche la gamma dei servizi offerti. Nel 2014 l'impresa ha inoltre acquisito il possesso di un impianto per il trattamento di rifiuti liquidi (pericolosi e non pericolosi) situato nella zona industriale di Carini, in provincia di Palermo. Questa acquisizione ha aperto nuovi scenari ancora più vantaggiosi per i clienti che si rivolgono all'Impresa Bruno Srl,



L'entrata dell'Azienda Bruno

sia dal punto di vista gestionale che da quello economico. E anche grazie a questa nuova acquisizione, e alle possibilità operative che ne derivano, che oggi l'azienda si trova a essere l'unica nel suo settore capace di offrire con gli stessi standard qualitativi, servizi relativi sia all'attività di bonifica, sia alla gestione dei rifiuti prodotti. Inoltre, sfruttando le conoscenze tecniche acquisite nel campo delle costruzioni e manutenzioni impiantistiche navali, l'Impresa Bruno Srl ha recentemente iniziato un percorso di studio per la progettazione e realizzazione di impianti per il processo di trattamento dei rifiuti liquidi, migliorando le tecnologie già esistenti (osmosi, evaporazione, trattamento chimico fisico per la separazione degli idrocarburi dall'acqua e dell'acqua dagli idrocarburi). È questa la nuova missione aziendale che l'Impresa Bruno Srl si propone di rea-

lizzare. Senza mai venir meno, però, alla filosofia che sin da quel lontano 1936 guida la politica aziendale: la sicurezza prima di tutto. Sia quella dei lavoratori che quella dell'ambiente, come spiega Giuseppe Todaro Bruno, consigliere delegato e dirigente amministrativo dell'Impresa Bruno Srl: «Rispettiamo da sempre tutti i protocolli previsti per garantire ogni tutela a chi opera sulle navi o negli impianti di smaltimento dei rifiuti. Del resto la sicurezza non può mai essere messa al secondo posto. Per questo motivo - aggiunge Todaro Bruno - il nostro personale non ha mai lavorato né lavorerà mai senza aver prima indossato tutte le necessarie protezioni. E quando si parla di sicurezza non si fa riferimento solo alla sicurezza delle persone, ma anche alla sicurezza di non creare danni all'ambiente. Un management attento e illuminato sa bene che questi temi non possono e non

devono mai essere sottovalutati. Lo spiega a chiare lettere il consigliere delegato: «Il nostro punto di riferimento costante è la legge 152, che dal 2006 stabilisce i parametri per la valutazione ambientale strategica e per la valutazione di impatto ambientale. Si tratta di una legge molto articolata, ma proprio per questo anche molto precisa. Noi all'Impresa Bruno Srl la conosciamo bene e abbiamo imparato ad applicarla fino all'ultimo articolo. Siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo e siamo convinti che con il nostro lavoro possiamo dare un contributo importante per la salvaguardia dell'ambiente. E ne siamo orgogliosi». Chi sceglie di rivolgersi all'Impresa Bruno Srl sceglie di sposare questo modo di lavorare, basato sulla precisione e sul rispetto degli impegni. Valori tramandati di padre in figlio che oggi sono alla base di un successo in rapida espansione. ■

Innovazione Sat Group

La Siciliana Articoli Tecnici Srl, fondata nel 1987 dal Dr. Aldo Di Leo, Engineering Manager R&D, ha operato come agente nell'ambito industriale Regionale. Dal 2000 la startup si trasforma in azienda di produzione. Dal 2002 l'eccellenza Catanese è presente nel blasonato mercato USA e Asiatico. Nel 2006 la SAT crede nella crescita del territorio e investe in nuovi impianti e tecnologie "ultrapure" per meglio servire i clienti di riferimento nel settore dei Semiconduttori, come la ST-Microelectronics. Nello stesso periodo investe anche in R&D, in partnership con l'Università di Catania, ottenendo importanti brevetti dalle pompe pneumatiche a doppio soffiato No Metal Parts alle Wet Bench modulari (Cappe chimiche), principalmente utilizzate per la lavorazione in umido di fette semiconduttori, assemblate con componenti progettati e realizzati nello stesso Fab dalle divisioni produttive di supporto. Da notare l'apertura della branch SAT USA in Texas proprio nel 2016, guidata da Austin dalla D.ssa Ilaria Di Leo. La SAT dal cuore dell'Etna Valley pianifica per nuovi prodotti e mercati, creando valore aggiunto e ricchezza nell'intero territorio Regionale. ■



Ingresso della Sat

Cantieristica navale



Il gruppo Ador.Mare

Ador.Mare Srl, che vanta un'attestazione SOA nella cat. OG7 illimitata, è leader nella realizzazione di infrastrutture portuali e marittime. La società si occupa di cantieristica navale e ha un'ampia area all'interno del porto industriale di Palermo. Fondata negli Anni 40 da Adorno Salvatore, Ador.Mare è sul mercato ormai da tre generazioni e, con esperienza, passione ed entusiasmo si è affermata in tutta l'area mediterranea. L'azienda si avvale di un parco di mezzi terrestri e navali, di attrezzature tecnologicamente avanzate, gestite da personale competente che garantisce alti standard produttivi e qualitativi. Tra le realizzazioni più importanti figurano i lavori di mitigazione dei fenomeni di erosione costiera eseguiti nei Comuni di Pollica, Casal Velino e Ascea, e la Riqualificazione ed Avanzamento del molo S. Lucia nel Porto di Palermo. Attualmente la società è impegnata nel prolungamento del molo di sopraffutto del porto di T.I. e nei lavori di messa in sicurezza statica allo svuotamento della vasca bacino di carenaggio da 150.000 tpi del Porto di Palermo. ■

Soluzioni "omnicommerce" per il Fashion

Tad Solutions è un'azienda giovane e dinamica palermitana con rilevanza nazionale. Ha fatto dell'esperienza e della competenza specifica il suo punto di forza divenendo negli anni partner IT di grandi aziende nazionali ed estere del mondo del Retail e del Fashion, con migliaia di installazioni in tutto il mondo. Il settore del FASHION, più di ogni altro, per la sua caratteristica di stagionalità degli articoli e dinamicità del settore, è stato fin da subito interessato alla digitalizzazione. Grazie alla pluriennale esperienza acquisita con il suo ERP Vestire e alla

creazione di un apposito team di sviluppo, Tad Solutions ha accolto la sfida dell'omnicommerce. Ha portato sul mercato IT una soluzione modulare - denominata smart HUB - che supporta le aziende del Fashion nel processo di digitalizzazione, per perseguire la multicanalità delle vendite. Smart HUB di Tad Solutions è un'infrastruttura software che consente di creare un filo concettuale e tecnologico tra il negozio on line e i punti vendita passando per la gestione della fidelizzazione del Cliente. Il termine Omnicommerce identifica proprio



Lo staff della Tad Solutions

le nuove abitudini di consumo; acquisti fatti on line o nei punti vendita controvengono le regole territoriali e temporali che regolavano il retail in passato. L'obiettivo è oggi vendere su qualsiasi canale creando però, un legame unico. Nasce così una piattaforma che accoglie, oltre alle informazioni relative alle abitudini di acquisto dei clienti, anche tutti gli aspetti logistici. Un prodotto acquistato on line può essere ritirato nel punto vendita preferito con un click sull'APP dedicata sul proprio smartphone o tablet. Multica-

nalità significa anche multi device, gli acquisti possono essere eseguiti utilizzando qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, desktop. Attraverso la gestione del CRM a supporto del marketing di prossimità, è possibile veicolare promozioni e comunicazioni dedicate ai Clienti fidelizzati, consentendogli di eseguire acquisti indistintamente sui punti vendita della catena o sulla piattaforma di e-commerce, verificandone i risultati attraverso strumenti di Business Intelligence integrati. ■

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIAGROUP